

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In data 22 dicembre 2008 presso la sede della SISAC si sono incontrate la delegazione trattante di parte pubblica e le rappresentanze delle OO.SS. risultate rappresentative dalla rilevazione effettuata al 1 gennaio 2007.

Le stesse parti prendono atto che l'elaborazione del testo del nuovo ACN (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) è quella rappresentata dagli allegati alla presente dichiarazione.

Tale testo non potrà subire variazioni, fatte salve indicazioni diverse da parte del Consiglio dei Ministri e del Comitato di Settore del comparto Sanità che comporteranno un nuovo confronto con le OO.SS.

Roma, 22 dicembre 2008

SISAC  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*


OO.SS.  
*[Handwritten signature]* FIMMG  
*[Handwritten signature]* INTESA  
 CISC MEDICI

*[Handwritten signature]* SUMAI

*[Handwritten signature]* FED. MEDICI ULLA  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]* FIMP

## **Art. 1 - Compiti e funzioni del medico di Medicina Generale.**


1. Al fine di concorrere ad assicurare la tutela della salute degli assistiti nel rispetto di quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e con modalità rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa, il medico, nell'ambito dei compiti previsti dagli art. 45, 67, 78 e 95 dell'ACN 23 marzo 2005, espleta le seguenti funzioni:
  - assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun paziente in carico;
  - si fa parte attiva della continuità dell'assistenza per i propri assistiti;
  - persegue gli obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego possibile delle risorse.
2. Le funzioni ed i compiti di cui al precedente comma costituiscono responsabilità individuali del medico.
3. Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei principi sopra indicati, il medico svolge la propria attività facendo parte integrante di un'aggregazione funzionale territoriale di medici di medicina generale di cui all'art. 2 e opera all'interno di una specifica unità complessa delle cure primarie, quando attivata come previsto dall'art. 3, che può comprendere la collaborazione anche di altri operatori sanitari e sociali.
4. Per ciascun paziente in carico, il medico raccoglie, aggiorna e trasmette le informazioni all'azienda sanitaria come previsto dall'art. 5 del presente accordo.
5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti del DM 4 aprile 2008 e DPCM 26 marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera Sanitaria e Ricetta Elettronica nonché per l'assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all'art. 5, il medico aderisce ed utilizza i sistemi informativi messi a disposizione dalle regioni secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale.
6. Le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo, costituiscono parte integrante dell'ACN e rappresentano condizioni irrinunciabili per l'accesso ed il mantenimento della convenzione con il SSN.



Luigi Maccubelli.

## **Art. 2 – aggregazione funzionale territoriale della Medicina Generale**

1. Con le aggregazioni funzionali territoriali si realizzano alcune fondamentali condizioni per l'integrazione professionale delle attività dei singoli medici di medicina generale per il conseguimento degli obiettivi di assistenza.
2. I medici di medicina generale partecipano obbligatoriamente alle aggregazioni funzionali territoriali.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le Regioni, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso ACN, individuano le aggregazioni funzionali sulla base dei seguenti criteri:
  - Riferimento all'ambito di scelta e comunque intradistrettuale;
  - Popolazione assistita non superiore a 30.000 e comunque con un numero di medici, di norma, non inferiore a 20 inclusi i titolari di convenzione a quota oraria.
4. Nell'ambito dell'aggregazione di cui al presente articolo è individuato un delegato con compiti di raccordo funzionale e professionale.
5. Nell'ambito degli accordi regionali vengono definite le modalità di partecipazione dei medici alle aggregazioni funzionali sulla base dei criteri di cui al comma 3 nonché la scelta del delegato di cui al comma 4.
6. I medici aderiscono all'aggregazione funzionale indicata dalla Regione allo scopo di:
  - promuovere l'equità nell'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso l'individuazione di percorsi di integrazione tra assistenza primaria e continuità assistenziale;
  - promuovere la diffusione e l'applicazione delle buone pratiche cliniche sulla base dei principi della "evidence based medicine", nell'ottica più ampia della "clinical governance";
  - promuovere e diffondere l'appropriatezza clinica e organizzativa nell'uso dei servizi sanitari, anche attraverso procedure sistematiche ed autogestite di "peer review";
  - promuovere modelli di comportamento nelle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione ed assistenza orientati a valorizzare la qualità degli interventi

2  


e al miglior uso possibile delle risorse, pubbliche e private, quale emerge dall'applicazione congiunta dei principi di efficienza e di efficacia.

7. L'aggregazione funzionale persegue le finalità di cui al comma 6 attraverso:
- l'individuazione di strumenti, tempi e momenti di verifica per l'avvio dei processi di riorganizzazione;
  - la condivisione delle proprie attività con il Distretto di riferimento, per la valutazione dei risultati ottenuti e per la socializzazione dei medesimi;
  - la partecipazione a programmi di aggiornamento/formazione e a progetti di ricerca concordati con il Distretto e coerenti con la programmazione regionale e Aziendale e con le finalità di cui al comma 6.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'AS Meent'.

### **Art. 3 - Requisiti e funzioni minime dell'unità complessa delle cure primarie**

1. Nell'ambito del processo di programmazione volto a definire le unità complesse delle cure primarie, la Regione consulta le organizzazioni sindacali firmatarie del presente ACN. I modelli dell'unità complessa delle cure primarie possono essere diversi in relazione alle caratteristiche orogeografiche e demografiche ed ai bisogni assistenziali specifici della popolazione.
2. Gli accordi regionali con le OO.SS. dei medici convenzionati individuano la dotazione strutturale, strumentale e di personale necessarie al pieno svolgimento delle attività assistenziali affidate a ciascuna unità complessa delle cure primarie, nonché le modalità di partecipazione dei medici e valorizzando le risorse esistenti. Per l'attivazione e il funzionamento delle singole unità complesse delle cure primarie, gli stessi accordi, nella valutazione delle risorse necessarie a ciascuna, riallocano gli incentivi e le indennità, fino ad allora di competenza dei medici che ne entrano a far parte, riferiti all'associazionismo, all'impiego di collaboratori di studio, agli infermieri professionali ed agli strumenti informatici in un quadro di tutela dei diritti previdenziali e di equità di trattamento tra tutti i partecipanti alla unità complessa delle cure primarie, con la salvaguardia del valore economico del trattamento individuale e ferma restando la specificità di area. Nell'ambito degli stessi accordi la dotazione strutturale, strumentale e di personale può essere prevista attraverso l'erogazione in forma diretta da parte dell'azienda o in forma indiretta tramite il finanziamento del medico. Fino ai predetti accordi regionali, restano in essere le indennità e incentivazioni richiamate dal presente comma, nonché le forme organizzative previste dai precedenti accordi regionali.
3. L'unità complessa delle cure primarie è costituita dai medici convenzionati, si avvale eventualmente di altri operatori amministrativi, sanitari e sociali secondo quanto previsto dagli accordi regionali. L'unità complessa delle cure primarie opera, nell'ambito dell'organizzazione distrettuale, in sede unica o con una sede di riferimento, ed espleta le seguenti funzioni di base:
  - assicurare sul territorio di propria competenza la erogazione a tutti i cittadini dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA);
  - assicurare l'accesso ai servizi dell'unità complessa delle cure primarie (assistenza sanitaria di base e diagnostica di 1° livello), anche al fine di ridurre l'uso improprio del Pronto Soccorso;
  - realizzare nel territorio la continuità dell'assistenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per garantire una effettiva presa in carico dell'utente a partire in particolare dai

  
4

pazienti cronici. A tal fine e con riferimento specifico a questa tipologia di pazienti, va perseguita l'integrazione con i servizi sanitari di secondo e terzo livello, prevedendo il diritto all'accesso in ospedale dei medici convenzionati;

- impiegare strumenti di gestione che garantiscano trasparenza e responsabilità dei medici e dei professionisti sanitari nelle scelte assistenziali e in quelle orientate al perseguimento degli obiettivi di salute;
  - sviluppare la medicina d'iniziativa anche al fine di promuovere corretti stili di vita presso tutta la popolazione, nonché la salute dell'infanzia e dell'adolescenza con particolare attenzione agli interventi di prevenzione, educazione e informazione sanitaria;
  - contribuire all'integrazione fra assistenza sanitaria e assistenza sociale a partire dall'assistenza domiciliare e residenziale in raccordo con i distretti e in sinergia con i diversi soggetti istituzionali e con i poli della rete di assistenza;
4. Dall'entrata in vigore del presente accordo, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti sanitari convenzionati sono obbligati a svolgere la loro attività all'interno delle unità complesse delle cure primarie attivate con gli accordi di cui al comma 2.



#### **Art. 4 - Impegni da inserire nel prossimo accordo relativo al biennio economico 2008/2009**

1. I contenuti del presente articolo rappresentano altrettanti impegni che le parti decidono di assumere con la sottoscrizione di questo accordo e di recepire per la loro concreta applicazione nel prossimo accordo relativo al biennio 2008/2009. In particolare si conviene di precisare già in questo accordo che le finalità cui devono essere destinate le risorse del prossimo biennio economico 2008/2009 sono quelle richiamate ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;
2. Tutte le risorse disponibili per il rinnovo del secondo biennio economico 2008/2009 dovranno essere finalizzate al potenziamento dei processi di riorganizzazione ed integrazione. A tal fine le risorse di competenza del 2008 saranno erogate solo a partire dal 1 gennaio 2009 congiuntamente a quelle di competenza del 2009. Le suddette risorse vengono utilizzate per garantire:
  - a. Il processo di perfezionamento degli accordi integrativi regionali, prevedendo meccanismi di garanzia che coinvolgano il livello di rappresentanza nazionale di parte pubblica e sindacale;
  - b. La definizione di istituti che assicurino il riconoscimento dell'impegno professionale graduato per livello di complessità in un'ottica di uniformità dell'assistenza tra le regioni.
3. Gli obiettivi da perseguire col prossimo Accordo sono rappresentati in particolare da quelli elencati di seguito:
  - a. per quanto riguarda gli obiettivi generali, si sottolinea l'esigenza di procedere verso la individuazione di forme di collaborazione tra il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta e lo specialista ambulatoriale, incluso quello ospedaliero, con l'individuazione e la definizione dei relativi vincoli di incompatibilità;
  - b. per quanto riguarda gli obiettivi specifici, si richiamano i seguenti:
    - miglioramento dell'accesso agli ambulatori di medicina generale e di pediatria di libera scelta e ai poliambulatori specialistici pubblici, a partire dal potenziamento dell'orario di apertura quotidiana, anche ai fini di ridurre l'accesso improprio al pronto soccorso;
    - potenziamento dei programmi di continuità assistenziale per garantire una assistenza e una presa in carico 24 ore su 7 giorni, a partire dai pazienti cronici a favore dei quali va previsto l'accesso in ospedale dei medici convenzionati;
    - potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore della popolazione sia in età pediatrica che in età adulta;




- coinvolgimento programmato degli specialisti ambulatoriali a favore sia degli assistiti a domicilio o nelle strutture residenziali, sia ai fini del potenziamento della diagnostica di primo livello presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Oltre agli obiettivi indicati al precedente comma 3, le parti convengono che nel prossimo accordo si debbano affrontare tra l'altro anche i seguenti aspetti:
- La revisione delle modalità e della struttura del compenso del medico, anche in relazione alle nuove unità complesse delle cure primarie;
  - La partecipazione della specialistica ambulatoriale ai protocolli operativi della continuità dell'assistenza H 24;
  - La definizione degli standard nazionali in ordine al sistema informativo, con particolare riferimento alla scheda sanitaria;
  - L'approfondimento del flusso informativo che collega i medici convenzionati con le aziende sanitarie;
  - La revisione della normativa contrattuale vigente al fine di renderla coerente con i nuovi assetti organizzativi;
  - La revisione della costituzione e del funzionamento degli organismi regionali e aziendali nei quali è prevista la presenza delle Organizzazioni Sindacali.
  - L'adeguamento dei meccanismi di certificazione della rappresentatività e dei diritti sindacali.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is 'M. Rossi' and the signature on the right is 'A. Rossi'.



## Art. 5 - Flusso informativo

1. Dal 1° gennaio 2009, il medico di assistenza primaria trasmette alla propria azienda sanitaria le informazioni elementari di seguito specificate:
  - Richiesta di ricovero per diagnosi accertata, ipotesi diagnostica o problema (indicando se il ricovero è stato suggerito, urgente o programmato, utilizzando l'apposito spazio nella ricetta rossa);
  - Accesso allo studio medico, con o senza visita medica;
  - Visite domiciliari;
  - PPIP (anche i resoconti riferiti alle vaccinazioni antinfluenzali effettuate a soggetti anziani o affetti da patologie croniche);
  - Assistenza domiciliare (ADP/ADI);
2. Le informazioni di cui al comma precedente devono:
  - riferirsi al singolo caso (assistito, accesso, procedura);
  - riportare la data (giorno, mese, anno) in cui il caso si è verificato;
  - essere informatizzate e trasmesse con cadenza mensile entro il 10° (decimo) giorno del mese successivo.
3. Tali informazioni saranno trasmesse dai medici convenzionati tramite il sistema informatico delle Aziende e/o delle Regioni per le finalità di *governance* del SSR. Le suddette informazioni, elaborate a cura dell'Azienda, regolarmente trasmesse in forma aggregata ai componenti dei Comitati Aziendali e Regionali, sono patrimonio della stessa Azienda e dei medici e vengono utilizzate per le finalità di comune interesse.
4. Il flusso informativo di cui ai commi precedenti potrà essere avviato solo dopo adeguata valutazione sulla sicurezza delle infrastrutture, nonché nel rispetto della normativa sulla *privacy* e senza oneri tecnici ed economici per la trasmissione a carico dei medici convenzionati.

A handwritten signature in black ink, consisting of two distinct parts. The first part is a cursive name that appears to be 'Maurizio', and the second part is a large, stylized initial or surname that looks like 'Luz'.

## **Art. 6 - Tessera sanitaria e ricetta elettronica**

1. Dal momento dell'avvio a regime da parte della Regione o Provincia Autonoma di appartenenza, del progetto Tessera Sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dalla normativa nazionale e dagli accordi tra lo Stato e la singola regione, il medico prescrittore in rapporto di convenzione con il SSN è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPCM 26 marzo 2008 così come definito ai sensi dell'art. 1, comma 5.
2. In caso di inadempienza il medico di cui al precedente comma è soggetto alla riduzione del trattamento economico complessivo in misura pari al 1,15 % su base annua.
3. L'inadempienza e la sua durata su base mensile sono documentate attraverso le verifiche del Sistema Tessera Sanitaria.
4. La relativa trattenuta è applicata dall' Azienda sanitaria sul trattamento economico percepito nel mese successivo al verificarsi dell'inadempienza.
5. La riduzione non è applicata nei casi in cui l'inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità del medico e valutate tramite le verifiche disposte dal Sistema Tessera Sanitaria.
6. L'eventuale ricorso da parte del medico è valutato dal Collegio Arbitrale secondo le modalità previste dall'art. 30 ACN 23 marzo 2005.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the list of articles.

## Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (AP)

(al netto delle ritenute ENPAM a carico delle aziende sanitarie e di quelle relative al fondo assistenza malattia)

1. Nel rispetto delle disposizioni finanziarie che hanno provveduto a stanziare le risorse necessarie a garantire l'incremento economico per il biennio economico 2006-2007, ai medici convenzionati per l'assistenza primaria spetta per ciascuno degli anni 2006 e 2007 un compenso *una tantum*, per ogni assistito in carico ed in riferimento all'attività effettivamente prestata nel periodo, come disposto dalla seguente tabella:

Arretrati anno 2006	0,25 €/anno per assistito
Arretrati anno 2007	2,84 €/anno per assistito

2. A far data dal 1 gennaio 2008 il compenso forfettario di cui all'art. 59, lettera A, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005 è rideterminato in euro 40,05 per ciascun assistito in carico.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al precedente comma il compenso aggiuntivo previsto dall'art. 59, lettera A, comma 9 dell'ACN 23 marzo 2005, corrisposto per ciascun assistito che abbia compiuto il 75° anno di età, è rideterminato in euro 20,29.
4. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 il compenso aggiuntivo previsto dall'art. 59, lettera A, comma 10 dell'ACN 23 marzo 2005, per i soli assistiti in carico compresi nella fascia 6-14 anni, è rideterminato in euro 18,95.
5. Gli arretrati di cui al comma 1 sono corrisposti entro il mese di giugno 2009.
6. Gli adeguamenti contrattuali derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4 devono essere effettuati entro giugno 2009 unitamente alla corresponsione dei relativi arretrati riferiti all'anno 2009.
7. Gli arretrati riferiti all'anno 2008 e derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4 saranno corrisposti entro settembre 2009.
8. Tutti gli incrementi e gli arretrati di cui al presente articolo sono corrisposti nel limite del massimale individuale del medico di assistenza primaria, secondo quanto stabilito dall'ACN 23 marzo 2005
9. A far data dal 1 gennaio 2008 il contributo previdenziale disposto dall'art. 60, comma 1 ACN 23 marzo 2005 a favore del competente Fondo di previdenza è rideterminato al 16,5% di cui il 10,375% a carico dell'Azienda e il 6,125% a carico del medico.
10. Ferma restando la quota di contributo a carico dell'Azienda, i medici di cui al presente articolo possono optare a partire dal 1 gennaio 2009 per l'incremento dell'aliquota contributiva a proprio carico di un punto intero percentuale fino ad un

massimo di cinque punti. Tale scelta si esercita al massimo una volta all'anno entro il 31 gennaio. L'aliquota resta confermata negli anni successivi in assenza di comunicazione di variazione da effettuarsi eventualmente entro la stessa data.

11. Per far fronte al pregiudizio economico derivante dall'onere della sostituzione per eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza e secondo il disposto del Decreto legislativo 151/2001, è posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,36% (zero virgola trentasei per cento) dei compensi di cui al comma 2 da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Al fine di migliorare i trattamenti assicurativi e includere nella gamma degli eventi assicurati anche le eventuali conseguenze economiche di lungo periodo, dall'entrata in vigore del presente accordo l'importo del Fondo di cui al periodo precedente del presente comma, , è pari allo 0,72% dei compensi di cui al comma 2. Con le stesse scadenze previste per il versamento del contributo previdenziale, le Aziende versano all'ENPAM il contributo di cui al presente comma affinché provveda in merito.
12. L'onere derivante dalla complessiva contribuzione previdenziale e dalla attuazione del precedente comma costituisce parte integrante del costo della convenzione come definita dalla contrattazione nazionale, regionale ed aziendale.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is written in a cursive style and appears to be 'M. S. ...'. The signature on the right is also cursive and appears to be 'G. ...'.

## Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (CA)

(al netto delle ritenute ENPAM a carico delle aziende sanitarie e di quelle relative al fondo assistenza malattia)

1. Nel rispetto delle disposizioni finanziarie che hanno provveduto a stanziare le risorse necessarie a garantire l'incremento economico per il biennio economico 2006-2007, ai medici convenzionati per la continuità assistenziale spetta per ciascuno degli anni 2006 e 2007 un compenso *una tantum*, per ogni ora di attività svolta ai sensi del presente accordo ed in riferimento all'attività effettivamente prestata nel periodo, come disposto dalla seguente tabella:

Arretrati anno 2006	0,08 €/ora
Arretrati anno 2007	0,91 €/ora

2. A far data dal 1 gennaio 2008 l'onorario professionale di cui all'art. 72, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005 è rideterminato in euro 22,03 per ogni ora di attività svolta ai sensi del presente accordo.
3. Gli arretrati di cui al comma 1 sono corrisposti entro il mese di giugno 2009.
4. Gli arretrati riferiti all'anno 2008 e derivanti dall'applicazione del comma 2 saranno corrisposti entro novembre 2009.
5. A far data dal 1 gennaio 2008 il contributo previdenziale disposto dall'art. 72, comma 3 ACN 23 marzo 2005 a favore del competente Fondo di previdenza è pari al 16,5% di tutti i compensi previsti dal presente accordo, compresi quindi quelli derivanti dagli accordi regionali o aziendali, di cui il 10,375% a carico dell'Azienda e il 6,125% a carico del medico.
6. Ferma restando la quota di contributo a carico dell'Azienda, i medici di cui al presente articolo possono optare a partire dal 1 gennaio 2009 per l'incremento dell'aliquota contributiva a proprio carico di un punto intero percentuale fino ad un massimo di cinque punti. Tale scelta si esercita al massimo una volta all'anno entro il 31 gennaio. L'aliquota resta confermata negli anni successivi in assenza di comunicazione di variazione da effettuarsi eventualmente entro la stessa data.
7. Per far fronte al mancato guadagno derivante al medico di cui al presente articolo per malattia, gravidanza, puerperio, anche in relazione al disposto del d.lgs. n. 151/2001 l'Azienda versa all'ENPAM, con le stesse scadenze previste per il versamento del contributo previdenziale di cui al comma 5, un contributo dello 0,36% sull'ammontare dell'onorario professionale di cui al comma 2 da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Al fine di migliorare i trattamenti assicurativi e includere nella gamma degli eventi assicurati anche le eventuali conseguenze economiche di lungo periodo, dall'entrata in vigore del presente accordo l'importo del Fondo di cui al periodo precedente del presente comma, è pari allo 0,72% dei compensi di cui al comma 2.



8. L'onere derivante dalla complessiva contribuzione previdenziale e dalla attuazione del precedente comma costituisce parte integrante del costo della convenzione come definito dalla contrattazione nazionale, regionale ed aziendale.

*Manelli* *W*

## Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (MS)

(al netto delle ritenute ENPAM a carico delle aziende sanitarie e di quelle relative al fondo assistenza malattia)

1. Nel rispetto delle disposizioni finanziarie che hanno provveduto a stanziare le risorse necessarie a garantire l'incremento economico per il biennio economico 2006-2007, ai medici convenzionati per la medicina dei servizi spetta per ciascuno degli anni 2006 e 2007 un compenso *una tantum*, per ogni ora di attività svolta ai sensi del presente accordo ed in riferimento all'attività effettivamente prestata nel periodo, come disposto dalla seguente tabella:

Arretrati anno 2006	0,08 €/ora
Arretrati anno 2007	0,91 €/ora

2. A far data dal 1 gennaio 2008 l'incremento disposto sull'onorario professionale corrisposto alla data del 1 gennaio 2005 di cui all'art. 85, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005 è pari ad euro 0,99.
3. Gli arretrati di cui al comma 1 sono corrisposti entro il mese di giugno 2009.
4. Gli arretrati riferiti all'anno 2008 e derivanti dall'applicazione del comma 2 saranno corrisposti entro novembre 2009.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

## Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (EST)

(al netto delle ritenute ENPAM a carico delle aziende sanitarie e di quelle relative al fondo assistenza malattia)

1. Nel rispetto delle disposizioni finanziarie che hanno provveduto a stanziare le risorse necessarie a garantire l'incremento economico per il biennio economico 2006-2007, ai medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale spetta per ciascuno degli anni 2006 e 2007 un compenso *una tantum*, per ogni ora di attività svolta ai sensi del presente accordo ed in riferimento all'attività effettivamente prestata nel periodo, come disposto dalla seguente tabella:

Arretrati anno 2006	0,08 €/ora
Arretrati anno 2007	0,91 €/ora

2. A far data dal 1 gennaio 2008 l'onorario professionale di cui all'art. 98, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005 è rideterminato in euro 22,03 per ogni ora di attività svolta ai sensi del presente accordo.
3. Gli arretrati di cui al comma 1 sono corrisposti entro il mese di giugno 2009.
4. Gli arretrati riferiti all'anno 2008 e derivanti dall'applicazione del comma 2 saranno corrisposti entro novembre 2009.
5. A far data dal 1 gennaio 2008 il contributo previdenziale disposto dall'art. 99, comma 1 ACN 23 marzo 2005 a favore del competente Fondo di previdenza è pari al 16,5% di tutti i compensi previsti dal presente accordo, compresi quindi quelli derivanti dagli accordi regionali o aziendali, di cui il 10,375% a carico dell'Azienda e il 6,125% a carico del medico.
6. Ferma restando la quota di contributo a carico dell'Azienda, i medici di cui al presente articolo possono optare a partire dal 1 gennaio 2009 per l'incremento dell'aliquota contributiva a proprio carico di un punto intero percentuale fino ad un massimo di cinque punti. Tale scelta si esercita al massimo una volta all'anno entro il 31 gennaio. L'aliquota resta confermata negli anni successivi in assenza di comunicazione di variazione da effettuarsi eventualmente entro la stessa data.
7. Per far fronte al mancato guadagno derivante al medico di cui al presente articolo per malattia, gravidanza, puerperio, anche in relazione al disposto del d.lgs. n. 151/2001 l'Azienda versa all'ENPAM, con le stesse scadenze previste per il versamento del contributo previdenziale di cui al comma 5, un contributo dello 0,36% sull'ammontare dell'onorario professionale di cui al comma 2 da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Al fine di migliorare i trattamenti assicurativi e includere nella gamma degli eventi assicurati anche le eventuali conseguenze economiche di lungo periodo, dall'entrata in vigore del presente accordo l'importo del Fondo di cui al periodo precedente del presente comma è pari allo 0,72% dei compensi di cui al comma 2.






8. L'onere derivante dalla complessiva contribuzione previdenziale e dalla attuazione del precedente comma costituisce parte integrante del costo della convenzione come definito dalla contrattazione nazionale, regionale ed aziendale.


#### DICHIARAZIONE A VERBALE

La SISAC si impegna a collaborare con l'ENPAM per ridefinire le modalità ed i termini del versamento dei contributi dovuti e dell'invio della relativa rendicontazione come richiesto dalla corretta imputazione sulla posizione previdenziale degli iscritti.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is written in a cursive style and appears to be 'Stella'. The signature on the right is more stylized and appears to be 'G'.

Le parti concordano altresì di dover provvedere a modificare ed integrare l'ACN 23 marzo 2005 come di seguito indicato:

- 1) L'art. 13 è così integrato: dopo le parole ", ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni" è sostituito il seguente ", sulla base delle determinazioni regionali in materia e sotto il profilo economico, giuridico ed organizzativo, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato per l'esercizio delle attività professionali, tra i medici di medicina generale e le aziende sanitarie locali, per lo svolgimento, nell'ambito e nell'interesse del SSN, dei compiti e delle attività relativi ai settori di:
  - a) assistenza primaria;
  - b) continuità assistenziale;
  - c) medicina dei servizi territoriali;
  - d) emergenza sanitaria territoriale."
- 2) L'art. 19, comma 3 è così modificato: dopo le parole "da situazioni di carattere oggettivo" è integrato come segue: "la cui valutazione è demandata al comitato aziendale di cui all'art. 23. Il provvedimento è adottato dalla competente Azienda, sentito l'interessato."
- 3) Il primo periodo del comma 6 dell'art. 30 è così modificato: "Il Direttore Generale dell'ASL, valutate le controdeduzioni addotte dallo stesso e sentito l'ufficio di coordinamento, procede all'archiviazione del caso o alla irrogazione della sanzione."
- 4) Il secondo periodo del comma 9, dell'art. 33 è così integrato:  
dopo le parole "Le Regioni possono indicare per ambiti territoriali dell'assistenza primaria" sono aggiunte le seguenti "e per l'intero territorio regionale,".
- 5) Dopo la norma finale 15 è aggiunta la seguente:  
"Norma finale n. 16  
In ottemperanza al combinato disposto dell'art. 46, comma 1 D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 la SISAC fornisce assistenza alle amministrazioni in materia di uniforme interpretazione delle clausole contrattuali sentite le OO.SS. sindacali firmatarie del presente accordo"
- 6) Dopo la norma transitoria n. 10 è aggiunta la seguente:  
"Norma transitoria n. 11  
I rappresentanti medici elettivi di cui all'art. 25, comma 4, con le procedure di cui all'allegato O del presente ACN restano in carica fino alla definizione economico normativa del biennio 2008-2009 ed alla sua entrata in vigore".



DICHIARAZIONE DELLO S.N.A.M.I. A CHIUSURA DELLA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DELL'A.C.N. DI MEDICINA GENERALE ( BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 E PRINCIPI GENERALI PER IL RINNOVO SUCCESSIVO DEL QUADRIENNIO NORMATIVO)

Il Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani ( S.N.A.M.I.) rappresentato dal Presidente nazionale , Dr Mauro Martini, a capo della delegazione trattante composta dai Dottori Francesco Pecora , vice Presidente Nazionale e Angelo Testa, Segretario Organizzativo Nazionale, avendo partecipato alle trattative per il rinnovo dell'A.C.N. di Medicina Generale,

PRESO ATTO

che in data odierna presso la sede della SISAC, in Roma, si è giunti alla conclusione delle trattative con la sottoscrizione di un documento preliminare di pre-intesa fra la stessa SISAC e le OO.SS. rappresentative della Medicina Generale, in attesa della firma definitiva dopo il passaggio nel Comitato di Settore;

CONSTATATO

che, nonostante l'attiva presenza dello SNAMI al tavolo delle trattative e la buona volontà dimostrata dalle Parti, sono emerse e, in parte restate, alcune criticità importanti nel documento finale, tali da non poter permettere una sottoscrizione ,senza una verifica interna, da parte della delegazione della Scrivente;

DICHIARA

di riservarsi di sottoscrivere il documento di pre - intesa e/o il documento finale di rinnovo dell'A.C.N., solo dopo aver consultato la base con gli strumenti previsti dal proprio Statuto. La consultazione avverrà in data 10 gennaio 2009.

Resta inteso che immediatamente dopo tale data, lo S.N.A.M.I., comunicherà alla SISAC la propria decisione.

Roma 22 12 08

<b>SISAC ENTRATA</b>
22 DIC. 2008
Prot. n. 043 - 2008

*Mauro Martini*

Dichiarazione della C.I.Pe. a chiusura della trattativa per il rinnovo dell'ACN della Pediatria di Libera Scelta.

La C.I.Pe. Confederazione Italiana Pediatri

rappresentata dal Segretario Nazionale Dr. Giuseppe Gullotta

Preso atto

Che in data odierna presso la sede della SISAC, in Roma, si è giunti alla conclusione delle trattative per la sottoscrizione di un documento preliminare di pre-intesa fra la SISAC e le OOSS rappresentative della Pediatria di libera Scelta in attesa della firma definitiva dopo il passaggio del Comitato di Settore;

Constatato

Che nonostante l'attiva presenza della C.I.Pe. al tavolo delle trattative e la disponibilità dimostrata dalle parti, sono emerse e in parte restano alcune criticità importanti nel documento finale, tali da non poter permettere una sottoscrizione, senza una verifica interna da parte della delegazione della scrivente.

Dichiara

Di riservarsi di sottoscrivere il documento di pre-intesa e/o il documento finale di rinnovo dell'ACN dopo aver consultato la base con gli strumenti previsti dal proprio statuto entro il più breve tempo possibile.

Resta inteso che immediatamente dopo la C.I.Pe. comunicherà alla SISAC la propria decisione.

Roma li' 22-12-08

Il Segretario Nazionale

Dott. Giuseppe Gullotta

